



COMUNE DI VEDANO OLONA
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VEDANO OLONA

(Approvato con delibera di C.C. n.10 del 04.03.2009)



INDICE

CAPO I - Generalità, numero e tipo delle armi

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 Tipo delle armi in dotazione e di strumenti di autotutela
- Art. 4 Servizi da espletarsi da personale armato

CAPO II - Modalità e casi di porto dell'arma

- Art. 5 Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 Assegnazione dell'arma
- Art. 7 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
- Art. 8 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 9 Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III - Tenuta, custodia delle armi ed addestramento

- Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 11 Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 Addestramento
- Art. 13 Porto d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
- Art. 14 Istituzione di armeria
- Art. 15 Custodia delle armi
- Art. 16 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 17 Sostituzione delle munizioni
- Art. 18 Controlli e sorveglianza

CAPO IV - Sistemi di autotutela

- Art. 19 Oggetto
- Art. 20 Finalità e caratteristiche
- Art. 21 Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela
- Art. 22 Registro di carico e scarico
- Art. 23 Doveri dell'assegnatario
- Art. 24 Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 25 Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

ART. 1 – Disposizioni Generali

1. L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato individuato ai sensi dell'art. 7.

ART. 2 – Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Sindaco può, altresì, stabilire che tale numero sia maggiorato del 5% o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

ART. 3 – Tipo delle armi in dotazione e di strumenti di autotutela

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è individuata fra quelle comprese nel catalogo delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 110/75 e successive modificazioni.
2. La dotazione della sciabola è prevista per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
3. Il personale di Polizia Locale è dotato di dispositivi di tutela dell'incolumità personale come segue:
 - a) Spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti (art. 18 L.R. 04/2003)
 - b) Bastone estensibile. (art. 18 L.R. 04/2003).
4. Il personale di Polizia Locale è altresì dotato di strumenti di coazione fisica (manette).

ART. 4 – Servizi da espletarsi da personale armato

1. In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti alla Polizia Locale, tutti gli operatori in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 – Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva; gli Ufficiali possono portare l'arma anche in modo non visibile.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in

cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi del successivo art. 6, questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 6 – Assegnazione dell'arma

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 4 il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
2. I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.
3. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'operatore è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 7 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.03.1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 8 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli operatori di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9 – Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi; tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. In tale ipotesi gli operatori di Polizia Locale effettueranno il servizio in uniforme e muniti dell'arma ai fini della sicurezza personale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani e dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA , CUSTODIA DELLE ARMI ED ADDESTRAMENTO

ART. 10 – Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6 è prelevata presso la sede del Servizio di Polizia Locale.
2. L'arma deve essere immediatamente depositata presso la sede del Servizio di Polizia Locale quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
3. L'arma comunque assegnata deve, altresì, essere immediatamente depositata presso la sede del Servizio di Polizia Locale allorquando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, o del Prefetto.
4. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

ART. 11 – Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (P.S.) all'ufficio locale di P.S. (se questo manca, al Comando dei Carabinieri);
 - d) segnalare immediatamente al Comandante e/o Responsabile ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.
2. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre a quanto sopra previsto, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti facilmente raggiungibili.

ART. 12 – Addestramento

1. Gli operatori di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento

e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. Oltre quanto previsto dalla Legge 28.05.1981 n. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco o il Responsabile del servizio di Polizia Locale, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli operatori di polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
4. I corsi di tiro effettuati presso i poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART. 13 – Porto d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso si dovrà chiedere l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa al Questore, ai sensi della Legge 18.06.1969 n. 323; l'autorizzazione ha la validità di anni sei.
2. A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione con la data di scadenza nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 6.

ART. 14 – Istituzione di armeria

1. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora vengano custodite armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

ART. 15 – Custodia delle armi

1. Le armi assegnate sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.
2. Le casseforti sono poste all'interno dell'ufficio di Polizia Locale in luogo non accessibile al pubblico.
3. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni stesse, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, e anch'esse sono collocate negli uffici di Polizia Locale.

ART. 16 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere consegnate e depositate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi deve avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto utilizzando il dispositivo di sicurezza per lo scarico delle armi.

ART. 17 – Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 18 – Controlli e sorveglianza

1. Il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV

SISTEMI DI AUTOTUTELA

ART. 19 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale (art. 19, comma 1, lettera f, L.R. 14.04.2003 n. 04)
2. Si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile di cui all'art. 3 comma 3 (lett. a e b) del presente regolamento.

ART. 20 - Finalità e caratteristiche

1. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.
2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato "A" del Regolamento Regionale n. 3 del 13 luglio 2004.

ART. 21 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela costituiscono dotazione personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale 13.07.2004 n. 3.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale individua gli strumenti di autotutela ritenuti più idonei e adeguati, e che non siano classificati come arma.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvede all'assegnazione iniziale degli strumenti di autotutela mediante apposito provvedimento di assegnazione e ne registra gli estremi su apposito registro di carico e scarico.

ART. 22 - Registro di carico e scarico

1. Deve essere adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata, a cura del Responsabile del Servizio di

Polizia Locale, la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

ART.23 – Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui sono assegnati i sistemi di autotutela di cui al presente regolamento, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui i sistemi di autotutela sono assegnati;
 - b) custodire diligentemente lo spray irritante e il bastone estensibile e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza necessarie non lasciando incustoditi i sistemi di autotutela;
 - d) quando non portati addosso, ad esempio in prolungati servizi presso l'ufficio, conservare entrambi i sistemi di autotutela in idoneo luogo;
 - e) al termine del servizio giornaliero, conservare nella cassaforte o armadietto del Servizio lo spray irritante e il bastone estensibile.

ART. 24 - Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la Polizia Locale e hanno le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale 13.07.2004 n. 3.
2. Costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela da parte degli operatori il possesso di attestato di idoneità. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.